

ID. 1301948

Pratica: 2023/05 01/000018

Lugo, 14/11/2023

SERVIZIO LEGALE

D E T E R M I N A Z I O N E N. 1231

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR EMILIA ROMAGNA SEDE DI BOLOGNA CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DA STUDIO LEGALE BENINI DI BOLOGNA IN FAVORE DI OMISSIS CONTRO UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA E IL COMUNE DIRUSSI E NEI CONFRONTI DI OMISSIS PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI INDETTI DALL'UNIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO, SERVIZI EDUCATIVI, EDUCATORE D'INFANZIA. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZAF3D387E4.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che con atto Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1 è stato stipulato l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008;

- con la delibera del Consiglio Unione n. 64 del 22/12/2022 è stata approvata la convenzione fra l'Unione dei Comuni Bassa Romagna ed il Comune di Russi per la gestione associata delle funzioni relative al servizio personale per gli anni 2023/2025;

- la convenzione è stata sottoscritta in data 11/01/2023 prot. n. 2006/2023 - rep. n. 1041;

Richiamati i seguenti atti deliberativi:

- con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025 modificato con successivi appositi atti deliberativi;

- con delibera di Consiglio Unione n. 11 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014 modificato con successivi appositi atti deliberativi);
- con delibera di Giunta Unione n. 24 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato attività organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025 modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Giunta Unione n. 25 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000) modificato con successivi appositi atti deliberativi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 17 del 26/04/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2022 (art. 151, commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D.Lgs. 267/2000);

Richiamate:

- la delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018,, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvavano le Linee di indirizzo per l'affidamento di Servizi Legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del D.lgs. 50/2016;
- la delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava la Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di Servizi Legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016;

Visto il nuovo Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023 entrato in vigore il 01/07/2023;

Dato atto che:

- l'art. 56 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 36/2023 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 31/1982 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.13 comma 5 dello stesso D.Lgs. 36/2023 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture, esclusi dall'applicazione del codice, avviene tenendo conto dei principi di cui agli art.1, 2, 3 del medesimo Decreto , cioè curriculum vitae del legale, attestante il possesso di specifiche e comprovate competenze nella materia oggetto di contenzioso nonché del preventivo di spesa relativo al compenso per lo svolgimento dell'incarico;

Considerato che:

- in data 30/10/2023 è stato notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ricorso con contestuale istanza cautelare avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna sede di Bologna (acquisito con il numero di prot. 87780 in data 31/10/2023) - proposto da Studio Legale Avv. Liliana Benini del Foro di Bologna in favore di *omissis* (trattasi di n. 11 persone) contro Unione dei Comuni della Bassa Romagna in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Lugo, il Comune di Russi in persona del Sindaco pro tempore con sede in Russi e nei confronti del controinteressato *omissis* volto a chiedere al Tribunale Amministrativo per l'Emilia- Romagna – Bologna l'annullamento previa sospensione:

- dei provvedimenti sconosciuti con cui i ricorrenti non sono stati ammessi e dunque della non ammissione/esclusione alla selezione pubblica per esami indetta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane n. 317 del 3.04.2023, pubblicata il 5.05.2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 34/2023 e con testo integrale all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dei Comuni aderenti e del Comune di Russi, per la copertura di un posto di Esperto – Servizi Educativi – Educatore d'Infanzia (Area dei Funzionari ed elevata qualificazione), a tempo pieno ed indeterminato, per l'Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Russi, nell'ambito della fascia educativa nido d'infanzia da 0 a 3 anni di età;

- dell'elenco dei candidati ammessi pubblicato in data 12.10.2023 con determina dirigenziale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1092 del 12.10.2023;

- dell'elenco, datato 17.10.2023, dei candidati ammessi alla prova scritta del 19.10.2023;

- dell'elenco, datato 19.10.2023, dei candidati ammessi alla prova orale del 24.10.2023;

- della graduatoria di merito, datata 24.10.2023, approvata con determinazione dirigenziale n. 1154 del 25.10.2023;

nonché per l'annullamento, previa sospensione

- della stessa selezione pubblica per esami indetta dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Umane n. 317 del 3 aprile 2023, nella parte in cui (in particolare agli artt. 1 e 3), dopo aver puntualmente previsto come requisito di accesso/partecipazione il possesso, in alternativa alla laurea, di “*titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti*”, precisando che si intendono “*tutti i titoli di studio per l'accesso a posti di educatori d'infanzia, riconosciuti dalle vigenti norme di legge e disposizioni regionali relative all'Emilia Romagna in merito*”, si aggiunge “*nel rispetto degli attuali vincoli contrattuali ed in particolare di quanto previsto nel CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022*”;

- in data 30/10/2023 il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna di cui sopra è stato notificato al Comune di Russi, acquisito con il num. di prot. 16420 in data 31/10/2023;

Dato atto che con delibera n. 160 del 09/11/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere al ricorso di cui all'oggetto, proposto da Studio Legale AVV. LILIANA BENINI del Foro di Bologna in favore di *omissis* contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna contro il Comune di Russi e nei confronti del controinteressato *omissis*, volto a chiedere al Tribunale Amministrativo per l'Emilia Romagna – Sede di Bologna gli adempimenti sopra citati e descritti;

- che tramite la precipitata delibera, la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata;

- nella medesima delibera di cui sopra è stata assunta inoltre apposita prenotazione di impegno con riferimento al Bilancio di previsione 2023/2025 - Annualità 2023 dell'Unione, per la spesa di € 7.000,00 (pari al 50% della spesa complessiva presunta di € 14.000,00) relativa agli oneri di costituzione e resistenza in giudizio a carico dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna derivanti dal ricorso in questione;

- che con delibera n. 134 del 08/11/2023 immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta del Comune di Russi autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento congiuntamente alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- che tramite la precipitata delibera il Comune di Russi ha finalizzato risorse sul Bilancio di previsione 2023/2025

- Annualità 2023 del Comune di Russi, per la spesa di € 7.000,00 (pari al 50% della spesa complessiva presunta di € 14.000,00) relativa agli oneri di costituzione e resistenza in giudizio a carico del Comune di Russi derivanti dal ricorso in questione;

Atteso che:

- l'art. 56 comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 36/2023 - nuovo Codice Appalti entrato in vigore il 01/07/2023, prevede che le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici concernenti servizi legali di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n.31 e ss.mm.ii;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;

- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:

“a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;

d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”

- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;

- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C- 264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza"* e *"dalla libera scelta del difensore"*;

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il ricorso in argomento è stato proposto dallo Studio Legale Avv. Liliana Benini del Foro di Bologna con contestuale istanza cautelare avanti il Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna sede di Bologna e questo comporta termini molto ristretti per la costituzione nel procedimento cautelare mediante deposito di memorie e documenti;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso in questione, volto ad ottenere l'annullamento previa sospensione degli adempimenti come specificatamente descritti in premessa – rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto, alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile attivare la procedura di richiesta di preventivo ad un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno richiedere un'offerta economica al **Prof. Avv. Sandro Mainardi del Foro di Bologna**, del quale ha preventivamente esaminato il curriculum vitae ritenendolo idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo pubblico e diritto del lavoro;

- è pervenuta l'offerta dal Prof. Avv. Sandro Mainardi di Bologna interpellato, acquisita agli atti al numero di protocollo 88537/2023 corredata della documentazione richiesta che si conserva agli atti del fascicolo legale;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accettare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;
- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale Prof. Avv. Sandro Mainardi comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso;

- il preventivo offerto dal Prof. Avv. Sandro Mainardi di Bologna, risulta congruo in relazione a quanto previsto dalle tariffe ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e nello specifico ha tenuto conto di: "*applicare lo*

scaglione più basso previsto per le cause di valore indeterminabile e una riduzione del 30% sui valori medi di liquidazione. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014, in ragione della difesa di due distinti soggetti aventi la stessa posizione processuale, di applicare l'aumento nella misura ridotta del 20% (in luogo del 30% ivi previsto) sul compenso unico già ridotto";

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Prof. Avv. Sandro Mainardi - C.F. MNRSDR67L05A944Y – P. IVA 02893431201, sede dello studio legale a Bologna, Piazza Galileo n. 4, ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto al Prof. Avv. Sandro Mainardi del Foro di Bologna, il cui preventivo risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 6.566,04 per l'attività di difesa giurisdizionale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna innanzi al TAR per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna, come di seguito illustrato:

Competenza: TAR

Valore della Causa: indeterminabile

1) Fase di studio - valore medio di liquidazione € 2.053,00 - 30%	€	1.437,10
2) Fase introduttiva -valore medio di liquidazione € 1.701,00 - 30%	€	1.190,70
3) Fase istruttoria/trattazione - valore medio di liquidazione € 1.628,00 - 30%	€	1.139,60
4) Fase decisoria - valore medio di liquidazione € 3.470,00 - 30%	€	2.429,00
5) Fase cautelare collegiale - valore medio di liquidazione € 1.911,00 - 30%	€	1.337,70
TOTALE	€	7.534,10
Aumento del 20% ai sensi dell'art. 4, comma 2 d.m. 55/2014	+	€ 1.506,82
Totale al lordo dell'aumento ex art. 4, comma 2 d.m. 55/2014	€	9.040,92
TOTALE con arrotondamento	€	9.000,00

Riepilogo

Onorari	€	9.000,00
Spese generali 15% su onorari	€	1.350,00
Cassa Avvocati (4%)	€	414,00
Totale imponibile	€	10.764,00
IVA 22% su imponibile	€	2.368,08
Totale documento	€	13.132,08
(A dedurre ritenuta d'acconto 20% su compenso e spese imponibili)		

Il suddetto importo di € 13.132,08 (comprensivo di onorari, oltre spese generali e oneri di legge) viene fatturato in parti uguali ad entrambe le Amministrazioni secondo il seguente riepilogo:

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Onorari	€	4.500,00
Spese generali ex art. 2 comma 2 (15% su onorari)	€	675,00
Cassa Avvocati (4%)	€	207,00
Totale imponibile	€	5.382,00
IVA 22% su Imponibile	€	1.184,04

Totale documento €
6.566,04
A dedurre ritenuta d'acconto 20%

Comune di Russi	
Onorari	€ 4.500,00
Spese generali ex art. 2 comma 2 (15% su onorari)	€ 675,00
Cassa Avvocati (4%)	€ 207,00
Totale imponibile	€ 5.382,00
IVA 22% su Imponibile	€ 1.184,04
Totale documento	€
6.566,04	

A dedurre ritenuta d'acconto 20%

Il Prof. Avv. Sandro Mainardi ha inoltre specificato nel preventio che: *"Quanto alle modalità di pagamento, il sottoscritto procuratore richiede il 50% dei compensi sopra indicati all'esito della fase cautelare ed il restante 50% all'esito del giudizio di merito";*

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore del Prof. Avv. Sandro Mainardi di Bologna – C.F. MNRSDR67L05A944Y – P. IVA 02893431201, sede dello studio legale a Bologna, in Piazza Galileo n. 4 per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € **6.566,04** al Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito in data 09/11/2023 il **DURC ON LINE** attestante la regolarità contributiva (scadenza validità 29/12/2023), in conformità alle disposizioni vigenti;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito lo **SMART CIG N. ZAF3D387E4** - nonchè gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (**2023**);
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 107, 151, 183 e 191;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Unione;
- il vigente regolamento dei contratti;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 di nomina dei responsabili e dei supplenti delle strutture dell'Ente;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio Finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;
- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Sottolineato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

DETERMINA

- di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa e in esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 160 del 09/11/2023, nel giudizio di cui al ricorso con contestuale istanza cautelare avanti al T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Bologna proposto da Studio Legale Avv. Liliana Benini del Foro di Bologna in favore di *omissis* (trattasi di n. 11 persone) contro l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il Comune di Russi e nei confronti del controinteressato *omissis* volto a chiedere al T.A.R. per l'Emilia Romagna gli adempimenti citati nel suddetto ricorso e meglio descritti in premessa;

- di affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento al **Prof. Avv. Sandro Mainardi**, studio legale con sede in Piazza Galileo n. 4 – 40123 Bologna, C.F. MNRSDR67L05A944Y - P. IVA 02893431201, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta al medesimo legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 160 del 09/11/2023 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che il Comune di Russi con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 08/11/2023 autorizzava alla costituzione in giudizio nel ricorso in argomento congiuntamente alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ha finalizzato risorse sul Bilancio di previsione 2023/2025 - Annualità 2023 per la spesa relativa agli oneri di costituzione e resistenza in giudizio a carico del Comune di Russi derivanti dal ricorso in questione;

- di dare atto che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico dei costi derivanti dal ricorso in questione per la propria quota parte corrispondente al 50% dell'offerta economica presentata dal Prof. Avv. Sandro Mainardi di Bologna come meglio specificato in narrativa;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 6.566,04 al Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 160 del 09/11/2023, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Agg:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL T.A.R. EMILIA ROMAGNA CON ISTANZA CAUTELARE - CIG:ZAF3D387E4	MAINARDI SANDRO,02893431201 ,VIA DEI LAMPONI, 72,40100,BOLOGNA ,BO,SECONDO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT55S088830240101 6000161445	2023/2132/1	€ 6.566,04	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 2023/2132 di € 7.000,00 assunta sul Bilancio 2023/2025 – Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, giusta delibera di

G.U. n. 160/2023 portandola da € 7.000,00 a € 6.566,04 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER R		2023/2132	€ -433,96	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'**esercizio 2023** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio **LZIDUK** corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)
- d) Il codice identificativo di gara (**CIG ZAF3D387E4**), nel campo ad esso dedicato
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determinazione viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: **PROF. AVV. SANDRO MAINARDI**

- Codice Fiscale MNRSDR67L05A944Y – P.IVA 02893431201

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 36/2023 art.56*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 6.566,04

- data fine incarico: *pronuncia sentenza del TAR - Emilia Romagna - sede di Bologna*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto:

- al professionista incaricato PROF. AVV. SANDRO MAINARDI di Bologna;
- al Dirigente - Area Risorse Umane dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- al Comune di Russi (RA).

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli